

Serie Ordinaria n. 4 - Martedì 26 gennaio 2016

D.g.r. 22 gennaio 2016 - n. X/4732
Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei
progetti formativi per tirocini extracurricolari rivolti a cittadini
residenti all'estero

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il »*Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*«, successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:
 - l'art.3, commi 1 e 4, prevede per i cittadini stranieri la possibilità di ingresso in Italia, nei limiti delle quote stabilite da un decreto interministeriale;
 - l'art. 27, comma 1, lettera f) che prevede, tra i casi particolari di ingresso dall'estero quello di «persone che sono autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale (tirocinio), svolgendo periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, »*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*«, in particolare:
 - l'art.14, comma 6, che permette la conversione del permesso di soggiorno in «permesso soggiorno per motivi di lavoro», per un tirocinante extracurricolare per cittadini residenti all'estero, solo dopo aver soddisfatto la condizione di aver concluso il percorso di tirocinio extracurricolare presso un'impresa ospitante che ha sottoscritto convenzione e progetto formativo;
 - l'art.40, comma 9, che chiarisce come l'art.27 del TU 286/98, comma 1, lettera f) facendo riferimento agli stranieri, che desiderano entrare in territorio italiano per finalità formativa, indica che questi debbono svolgere in una unità produttiva del nostro paese un'attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;
 - l'art.40, comma 10, che stabilisce, per le attività individuate dal precedente comma, che il visto d'ingresso per motivi di studio e formazione viene rilasciato nel limite del contingente anno stabilito previa specifica richiesta e unitamente al progetto formativo vistato dalla Regione;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 22 Marzo 2006, »*Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea*« che, oltre a confermare quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero, stabilisce con i seguenti commi dell'art .3 :
 - comma 1, »nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione Europea siano residenti all'estero«, ad essi trova applicazione quanto previsto dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. e dall'art. 40, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i.;
 - comma 2, »nel caso di tirocini extracurricolari rivolti a persone residente all'estero, la convenzione e il progetto di tirocinio, devono prevedere a carico del soggetto promotore , in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto, nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza«;
 - comma 3, il progetto di tirocinio dovrà essere redatto in conformità delle disciplina vigente sulla base di predefiniti modelli, di Convenzione e Progetto formativo individuale, prevedendo, altresì, che tale progetto dovrà essere vistato dall'ufficio competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali e successivamente presentato alla Rappresentanza diplomatica e Consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso;
- il decreto legge del 28 giugno 2013, n. 76 »*Misure straordinarie per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile e della coesione sociale*« convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 che stabilisce al comma 8, art. 9 che, con decreto del Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali, sarà determinato il contingente triennale degli stranieri ammessi a svolgere tirocini ai sensi del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394 con la relativa assegnazione alle Regioni e alle Province Autonome, delle rispettive quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini da parte di cittadini maggiorenni dell'area extracee;

Viste:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 »*Il mercato del lavoro in Lombardia*« ed in particolare l'art. 18 co. 1 e co.2, che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare i criteri per la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, sentiti la Commissione consiliare competente, il Comitato Istituzionale di Coordinamento e la Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 »*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della regione Lombardia*« e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 21, comma 4, che prevede che si possano svolgere percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo;

Richiamate:

- la Comunicazione della Commissione Europea del 18 aprile 2012 »*Un quadro di qualità per i tirocini*« al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni che, sollecita, la promozione di tirocini di buona qualità che deve offrire contenuti di apprendimento significativo per il conseguimento della Strategia Europa 2000 tenendo conto, tra l'altro, della dimensione transnazionale delle imprese e degli aspetti connessi alla responsabilità sociale delle imprese;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014, n. 2014/C88/01 su »*Un quadro di qualità dei tirocini*« che propone l'adozione di tirocini con contenuti di apprendimento qualitativo;

Richiamati altresì:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l. 12 agosto 2011, n. 138 »*Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini*« e che ribadisce la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini e di orientamento;
- l'Accordo inerente le »*Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero e ipotesi di piattaforma informatica*« sancito in data 5 agosto 2014 in sede di Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- la delibera di Giunta Regionale del 25 ottobre 2013 , n. X/825 recante »*Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini*« che recepisce gli standard minimi nazionali all'interno della normativa regionale così come previsto dall'Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013;
- il d.d.u.o. 3 febbraio 2015, n. 682 recante »*Recepimento delle linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, ai sensi dell'art. 40 co.9 lett.a) e co.10 del DPR 394/1999, approvate in Conferenza permanente Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e aggiornamento delle indicazioni operative e della modulistica regionale*«;

Considerato che sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato sui progetti formativi pervenuti, nel periodo ottobre 2013-ottobre 2015, (Allegato B) risulta che:

- gran parte delle domande di tirocini, pervenute dai soggetti promotori, sono effettuati presso unità operative (soggetto ospitante/impresa) che presentano una micro struttura organizzativa che non sempre garantisce un periodo di tirocinio di qualità in considerazione dall'esigua presenza di risorse umane coincidenti spesso con la sola figura dell'imprenditore;
- la maggior parte di figure professionali si concentra nell'area dei servizi alla ristorazione con la figura di aiuto barista o aiuto cuoco e, nel settore dell'industria-costruzioni, con quella del manovale e, nel complesso, prevalgono spesso figure con bassa professionalità connotate spesso da compiti generici e ripetitivi;

Valutato, pertanto, di aggiornare la disciplina in Lombardia dei tirocini extracurricolari professionalizzanti rivolti a persone straniere non residenti in Europa, in modo da assicurare:

- la coerenza con la disciplina regionale dei tirocini extracurricolari di cui alla d.g.r. 825/2013;
- la qualità del tirocinio in modo da offrire contenuti di apprendimento significativo;
- il necessario collegamento tra il progetto di tirocinio e il percorso di formazione professionale;
- l'adeguatezza organizzativa dei soggetti ospitanti;

Considerato che per la realizzazione di tirocini extracurricolari professionalizzanti occorre aggiornare le «Indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero» di cui al d.d.u.o. 3 febbraio 2015, n. 682;

Ritenuto quindi di:

- approvare le «Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero», allegato A parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
- dare mandato al Dirigente competente in materia, di recepire quanto indicato nelle linee guida (Allegato A) e quindi aggiornare le «Indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero» di cui al d.d.u.o. 3 febbraio 2015, n. 682 di cui al punto 1), la cui entrata in vigore sarà decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del decreto dirigenziale di attuazione della delibera;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

sulla base di quanto espresso in premessa:

1. di approvare le «Linee guida per aggiornamento dei criteri di valutazione dei progetti formativi per tirocini extracurricolari rivolti a cittadini residenti all'estero», allegato A parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

2. di dare mandato al Dirigente competente in materia, di recepire quanto indicato nelle linee guida (Allegato A) e quindi aggiornare le «Indicazioni operative regionali per la presentazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero» di cui al d.d.u.o. 3 febbraio 2015, n. 682 di cui al punto 1), la cui entrata in vigore sarà decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del Decreto dirigenziale di attuazione della delibera;

3. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale;

4. di demandare al Dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti conseguenti come previsto dal d.lgs.33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

LINEE GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI PER TIROCINI EXTRACURRICULARI RIVOLTI A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO E PER I DISTACCHI

Parte I – TIROCINI EXTRACURRICULARI PER CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti linee guida si riferiscono a percorsi di **tirocinio a favore di persone straniere residenti all'estero** o, comunque, fuori dall'Unione europea ai sensi dell'art. 40 co. 9 lett. a) e co. 10 del D.P.R. 394/1999 di attuazione dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998 e del Decreto Ministero del Lavoro e Politiche sociali del 22 Marzo 2006, in coerenza con le leggi regionali n° 22/2006 e n° 19/2007, alle Linee Guida sancite in data 5 Agosto 2014 in sede di Conferenza Stato – Regioni e agli indirizzi regionali in materia di tirocini della DGR 825 del 25 ottobre 2013.

2. FINALITA'

Le presenti linee guida sono finalizzate a disciplinare le procedure e le condizioni per la validazione del progetto formativo da parte della Regione Lombardia in funzione del successivo visto di ingresso per tirocinio formativo (ex art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998 e art. 3 co. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 Marzo 2006) rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari del luogo di residenza dello straniero.

3. SOGGETTI

3.1 Soggetti Beneficiari

Le persone straniere maggiorenni residenti all'estero, inclusi i disoccupati e inoccupati, che attestano un titolo di studio conseguito entro e non oltre i 12 mesi dalla presentazione della domanda, possono svolgere tirocini formativi e di orientamento, finalizzati al completamento del percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.

Per accedere al tirocinio, i beneficiari devono possedere il titolo di studio idoneo allo sviluppo delle competenze secondo quanto disciplinato al punto 4.1).

3.2 Soggetti Ospitanti

Possono svolgere il ruolo di soggetto ospitante i datori di lavoro, iscritti nel relativo registro presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato attivi sul territorio regionale della Lombardia da più di due anni, con la presenza di almeno 6 dipendenti con contratto subordinato a tempo indeterminato.

Il soggetto ospitante:

- deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii;
- nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
- ad avvio del tirocinio, nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.

Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, nonché il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.

3.3 Soggetti promotori

Possono essere soggetti promotori :

- istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/07 e 22/06;
- autorizzati nazionali e regionali ai servizi per il lavoro (D.lgs 276/03 e l.r. 22/2006) ed enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3.4 Tutorship

Il **soggetto promotore** individua un **"tutor didattico"** che è responsabile didattico ed organizzativo delle attività e del successivo monitoraggio.

Il tutor didattico deve possedere uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, diploma di istruzione secondaria superiore;

Il **soggetto ospitante** nomina un **"tutor aziendale"** che è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio.

Il tutor aziendale deve possedere adeguate esperienze e competenze professionali per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di tre tirocinanti.

Il tutor didattico e quello aziendale collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e all'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

4 IL TIROCINIO

4.1 Durata del tirocinio

La durata del tirocinio formativo può essere da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, proroghe comprese.

Rispetto alle tipologie di progetto formativo la durata massima può essere di:

1. **6 mesi** per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di livelli competenze professionali qualificate per le quali è richiesto il possesso titolo di studio conseguito nel paese di origine equivalente ad un diploma di scuola media superiore o alla qualifica professionale almeno "quadriennale" del sistema IFP regionale;
2. **12 mesi** per progetti di tirocinio formativo finalizzati al conseguimento di competenze professionali specialistiche per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio universitario o superiore conseguito nel paese di origine (equivalente a quelli rilasciati dal sistema di istruzione nazionale);
3. **12 mesi** per progetti di tirocinio previsti all'interno di accordi internazionali od intese tra imprese, in progetti o programmi proposti da istituzioni o da enti pubblici anche esteri.

4.2 Limiti numerici di tirocini

Il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo percorso formativo di tirocinio e non può realizzare un tirocinio con persone con le quali ha avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione.

Il soggetto ospitante deve rispettare i seguenti limiti numerici applicati all'unità operativa di svolgimento del tirocinio :

- 1) strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20 : presenza contemporanea di non più di un tirocinante;
- 2) strutture con risorse umane in numero superiore a 20 : presenza contemporanea di un numero massimo di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all'unità superiore.

Ai fini del conteggio delle "risorse umane" si considerano le presenze relative ai contratti di lavoro a tempo indeterminato.

5 IMPEGNO ORARIO

L'impegno orario previsto dal tirocinio non dovrà superare l'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante.

Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia oraria diurna. La svolgimento del tirocinio in altre fasce è possibile solo a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità e fatte salve le tutele previste dalla normativa vigente e l'obbligo di effettuare la formazione prevista dal Progetto Formativo Individuale.

6 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE.

Il soggetto promotore è tenuto a verificare quanto dichiarato dal soggetto ospitante; in particolare: del numero di tirocinanti, dei controlli sulle identità del firmatario del soggetto ospitante, dell'accoglienza e assistenza del tirocinante all'arrivo, del monitoraggio del progetto, dell'attestazione finale del percorso in collaborazione col tutor aziendale e di tutta la documentazione inviata a Regione Lombardia.

All'interno della convenzione e del progetto formativo deve essere indicato: il n° della posizione INAIL e il nome della compagnia assicurativa ed il n° della posizione assicurativa Responsabilità Civile relative al tirocinante.

Il soggetto promotore è responsabile degli adempimenti richiesti sul monitoraggio e in collaborazione con il soggetto ospitante a presentare la relazione finale sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.

7 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il Soggetto Ospitante deve garantire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio, una adeguata indennità, le spese per il rientro nel paese di provenienza e l'eventuale obbligo nei confronti dello Stato di pagare le spese di viaggio per il suo rientro coattivo nel Paese di provenienza.

In ogni caso le spese di vitto ed alloggio non possono venire comprese all'interno della indennità di partecipazione.

Dovrà provvedere alle coperture assicurative (INAIL e Responsabilità civile) per il tirocinante, e garantire la partecipazione a specifiche e adeguati moduli formativi obbligatori e professionalizzanti, da svolgersi durante il periodo di tirocinio e da riportare nella convenzione e nel progetto formativo.

8 PROGETTO FORMATIVO E SUA VALIDAZIONE

Il progetto formativo deve contenere i dati del tirocinante e del soggetto ospitante, la sede di svolgimento del tirocinio, la durata del tirocinio, i tempi di accesso ai locali aziendali, gli estremi delle assicurazioni, l'importo delle indennità di partecipazione ed i nominativi del tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

In coerenza con gli indirizzi regionali e con quelli europei in materia di qualità dei tirocini, non saranno ritenuti ammissibili progetti di tirocinio:

- per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e riferiti a professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;
- in sostituzione di personale con contratto a termine, per periodi di picco delle attività produttive, in sostituzione di personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione ospitante, così come previsto dagli indirizzi regionali;
- affinenti alle figure normate o abilitanti per le quali le norme nazionali o regionali dispongono specifici percorsi formativi.

Un apposito Nucleo di Valutazione sulla base di requisiti di ammissibilità e criteri di selezione, valuta i progetti ai fini dell'apposizione del visto regionale al progetto formativo di tirocinio.

Successivamente il soggetto promotore ha la responsabilità di informare e trasmettere il progetto vistato al tirocinante; questi dovrà recarsi alla rappresentanza diplomatica o consolare che, previa verifiche, dispone il rilascio o meno del visto.

La regione inserirà i progetto approvati in una piattaforma informatica per i successivi controlli del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero degli Affari Esteri.

Serie Ordinaria n. 4 - Martedì 26 gennaio 2016

Nel caso di annullamento e di rinuncia da parte del tirocinante, il soggetto promotore deve dare immediata comunicazione alla regione Lombardia esclusivamente tramite posta certificata ed alla Questura competente.

8 CONTROLLI E MONITORAGGIO

Regione Lombardia opera in coordinamento con gli enti pubblici per il corretto utilizzo dell'istituto del tirocinio anche attraverso controlli presso i soggetti coinvolti nel progetto e effettua il monitoraggio dell'utilizzo dell'istituto.

Parte II - DISTACCHI LAVORATIVI**1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Ai fini del nulla osta all'ingresso per trasferimento temporaneo o per distacco in unità operative situate nella regione Lombardia di lavoratori stranieri già occupati presso la medesima azienda o presso aziende del medesimo gruppo societario in un paese extraUE, l'azienda con sede in regione Lombardia provvederà a trasmettere alla regione un progetto formativo di distacco ai fini della sua validazione.

La durata del distacco è al massimo di 24 mesi comprensivo di eventuali proroghe.

2. DISPOSIZIONE ATTUATIVE

Per tutto quanto concerne la presentazione del progetto di distacco si fa riferimento alle disposizioni previste per tirocinio a favore di persone straniere residenti all'estero.

Parte III - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia alle disposizioni regionali in materia di tirocinio extracurricolari di cui alla DGR X/825 del 25 ottobre 2013 e alle indicazioni contenute nell'Intesa Stato Regioni del 5 agosto 2014.